

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO
DELL'AVVOCATURA COMUNALE E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN
GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI NOLA**

SOMMARIO

- Art. 1 – Compiti
- Art. 2 – Ulteriori attività
- Art.2 *bis* - Mediazione
- Art. 3 – Rapporti con gli uffici
- Art. 4 – Avvocati del Libero Foro
- Art. 5 – Composizione Avvocatura Comunale
- Art. 6 – Avvocato Coordinatore
- Art. 7 – Compiti dell’Avvocato Coordinatore
- Art. 8 – Raccolte giuridiche, dottrinali, abbonamenti a riviste
- Art. 9 – Pratica Forense
- Art. 10 – Compensi
- Art.11 – Limite ai compensi e liquidazione
- Art.12 – Assegnazione incarichi
- Art. 13 – Incompatibilità
- Art. 14 - Entrata in vigore

ARTICOLO 1 – Compiti

Comma 1 – Compito dell'Avvocatura è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Nola attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa giudiziale e stragiudiziale dell'Amministrazione Comunale.

Comma 2 – Gli incarichi di difesa ed assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale sono conferiti, di volta in volta, con appositi atti deliberativi di Giunta Municipale o con determina del Dirigente del Servizio Legale limitatamente agli incarichi ai componenti dell'ufficio Avvocatura.

Comma 3– In particolare all'Avvocatura civica è assegnata l'assunzione del patrocinio legale del Comune di Nola affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale, ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nonché innanzi a collegi arbitrali. L'Avvocatura Civica, pertanto, ai sensi dell'art. 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale, in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelative, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

Comma 4 - L'avvocatura, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Nola, può patrocinare e difendere altri enti e soggetti pubblici qualora non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

ARTICOLO 2 – Ulteriori attività

Comma 1- Oltre all'attività giudiziale, l'Avvocatura svolge attività di carattere stragiudiziale e in particolare attività di consulenza legale agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri.

Comma 2 – L'Avvocatura esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi.

Comma 3 – Su richiesta del Segretario Generale ovvero dei singoli Dirigenti, l'Avvocatura:

- A) esamina i progetti di regolamento e i capitolati di appalto;
- B) predisporre transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei settori interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione;
- C) redige contratti o convenzioni di particolare complessità, d'intesa e con la fattiva collaborazione dei settori interessati;

D) suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;

E) recupera, su formale richiesta degli organi direzionali competenti che, a tale scopo, devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione.

I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, verranno resi dall'Avvocatura Civica su richiesta scritta del dirigente o su richiesta della Giunta Comunale, formulata anche via e-mail.

I pareri scritti non dovranno essere qualificati come riservati e potranno essere richiamati dal dirigente negli atti adottati.

ARTICOLO 2 bis - Mediazione

Comma 1 - componenti dell'Avvocatura municipale rappresenteranno e difenderanno il Comune di Nola anche nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009) e in tutti i procedimenti di mediazione eventualmente introdotti da leggi successive.

Comma 2 - La nomina verrà effettuata con delibera di Giunta Comunale con la quale, anche su parere dell'Avvocatura Municipale, saranno fissati i limiti entro i quali potrà procedersi alla conciliazione della lite.

Con ulteriore delibera di ratifica la Giunta Comunale procederà alla definizione della composizione della vertenza.

ARTICOLO 3 – Rapporti con gli Uffici

Comma 1 – I Dirigenti e/o titolari di posizioni organizzative e/o di alte professionalità sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa la costituzione in giudizio.

Comma 2 – I Dirigenti e/o titolari di posizioni organizzative e/o di alte professionalità sono tenuti a fornire anche, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

ARTICOLO 4 - Avvocati del Libero Foro

Comma 1 - E' facoltà del dirigente e/o responsabile dell'Avvocatura, in relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, alla particolare complessità della controversia, di un eccessivo carico di lavoro dei legali interni, che rendono difficoltoso seguire l'andamento della pratica, o altra situazione eccezionale congruamente motivata, richiedere, previa deliberazione della giunta comunale, l'attribuzione di un mandato congiunto ad uno o più legali esterni, oppure richiedere il conferimento del mandato ad litem ad uno o più legali del Libero Foro, specialisti nel settore.

Comma 2 – L'avvocatura Comunale, previa adozione di determina, può sempre nominare, compatibilmente con le leggi vigenti, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti o consulenti tecnici appartenenti all'amministrazione per la fase giudiziale che per

quella stragiudiziale. Possono essere nominati, con atti adottati dalla Giunta Comunale, periti di parte esperti o consulenti tecnici esterni all'amministrazione comunale solo in mancanza della relativa figura professionale all'interno dell'Ente.

ARTICOLO 5 – Composizione Avvocatura Comunale

Comma 1 – Fanno parte dell'Avvocatura Comunale i dipendenti comunali (anche comandati e/o distaccati) abilitati ad esercitare la professione legale compreso l'Avvocato coordinatore, oltre i dipendenti con mansioni amministrative.

I componenti Avvocati dell'Avvocatura comunale svolgono l'attività professionale in piena autonomia gestionale ed organizzativa improntata ai parametri di efficienza, efficacia ed economicità.

Comma 2 – Gli addetti dell'Avvocatura Comunale abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Nola, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 23 della legge n. 247 del 31.12.2012.

ARTICOLO 6 – Avvocato Coordinatore

Al coordinamento dell'Avvocatura Comunale è posto un Avvocato idoneo all'esercizio della professione legale al quale sono riconosciuti il ruolo professionale e la posizione funzionale di avvocato.

Nelle more del conferimento dell'incarico dell'Avvocato Coordinatore e nell'ottica della riorganizzazione dell'Ufficio Avvocatura, il Segretario Generale provvederà, con apposita disposizione, alla ripartizione delle competenze del contenzioso amministrativo e civile agli avvocati assegnati all'ufficio legale, i quali provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze, ad esprimere pareri di regolarità tecnica, a sottoscrivere atti con rilevanza esterna per l'ente, nonché ad adottare le determinazioni e disposizioni relative all'adempimento del loro ufficio.

ARTICOLO 7 – Compiti dell'Avvocato Coordinatore

L'Avvocato coordinatore, nel quadro delle funzioni previste all'art.1 del presente regolamento:

- determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
- vigila sul servizio e sugli uffici eventualmente assegnatogli, nonché sul personale dell'Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
- assegna agli avvocati in servizio i contenziosi e le consultazioni, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazioni e collaborazione reciproca tra gli avvocati;
- riferisce semestralmente al Sindaco ed al Segretario Generale sull'attività svolta, presentando apposite relazioni, segnalando eventuali carenze regolamentari e statutarie, nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto;

- esprime, nell'esclusivo interesse dell'Ente, i pareri alla Giunta Comunale in merito alla convenienza di costituzione in giudizio in liti attive e passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce dei contenziosi avviati;
- provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura e procede all'assegnazione delle vertenze ai vari legali;
- individua, di concerto con i settori interessati, i crediti che l'Ente vanta nei confronti dei terzi scaturenti da esiti favorevoli di giudizi in cui vi sia stata la soccombenza della controparte. In particolare gli spetta ogni azione diretta alla tutela del credito stesso;
- prevede la sistemazione degli affari legali attraverso l'installazione di un sistema informatico.

ARTICOLO 8 – Raccolte giuridiche, dottrinali, abbonamenti a riviste

Allo scopo di consentire all'Avvocatura Civica di poter svolgere nel migliore dei modi i suoi compiti, sono messi a disposizione dall'Ente i mezzi finanziari necessari per acquistare raccolte giuridiche, dottrinali e giurisprudenziali, abbonamenti e riviste anche in via telematica. Di Tale materiale giuridico l'Ente rimane l'esclusivo proprietario riconoscendo agli operatori dell'ufficio legale il solo diritto d'uso.

ARTICOLO 9 – Pratica forense

Comma 1 – L'Avvocatura Civica può procedere, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, al reclutamento di praticanti avvocati, iscritti nell'apposito Albo, che abbiano prestato il giuramento dopo il primo anno di abilitazione, attraverso l'elenco predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola.

Comma 2 – Potranno far parte dell'Avvocatura Civica tutti i laureati in Giurisprudenza, iscritti nell'apposito albo, che abbiano prestato giuramento dopo il primo anno di abilitazione.

Comma 3 - Il praticante non può avere pendenze giudiziarie o stragiudiziarie in cui sia controparte il Comune a meno che non rinunci all'incarico ed in caso contrario potrà essere sollevato dallo stesso.

Comma 4 - Il praticante collaborerà con i componenti Avvocati dell'Avvocatura Civica in ogni loro attività, sia giudiziale che stragiudiziale, e svolgerà la propria pratica professionale sotto le loro direttive. Il praticante Avvocato, a tale proposito, dovrà ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di dignità, probità e decoro.

Comma 5 - Al praticante verrà corrisposto il rimborso delle spese dallo stesso sostenute nell'interesse dell'Ente, che dovranno essere di volta in volta documentate.

ARTICOLO 10 - Compensi

Comma 1 - Per l'attività giudiziaria prestata in favore dell'Amministrazione ed in relazione ai soli giudizi conclusisi favorevolmente per l'ente spetta ai componenti avvocati dell'avvocatura civica un compenso determinato in misura pari ai valori medi di liquidazione stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, avente ad oggetto il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma, 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247", ridotti del 30 % (con esclusione del rimborso spese forfettario). Qualora dovessero essere approvate nuove tariffe forensi, si applicheranno automaticamente quest'ultime in luogo del citato D.M. n. 55/2014 senza la necessità dell'adozione di ulteriori atti e con l'applicazione della stessa percentuale di decurtazione del 30%.

Comma 2 - Ai fini della determinazione dei compensi di cui al comma 1, si considerano conclusi favorevolmente per l'Ente:

- i giudizi in cui la controparte sia risultata soccombente, a seguito di accoglimento delle domande proposte dall'Amministrazione (ove questa rivesta la posizione di attore o ricorrente) o di declaratoria di improcedibilità, improponibilità, inammissibilità o infondatezza delle domande proposte nei confronti dell'Amministrazione o di incompetenza o di difetto di giurisdizione (ove l'Amministrazione rivesta, invece, la posizione di convenuto o resistente);

- i giudizi conclusisi con sentenza che dichiari l'obbligo di terzi di tenere indenne l'Amministrazione delle somme al cui pagamento questa sia stata condannata;

- i giudizi conclusisi per rinuncia di controparte (ove questa rivesta la posizione di attore o ricorrente) alle domande giudiziarie, per inattività processuale o, comunque, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e/o di carenza di interesse alla decisione e/o di difetto di legittimazione attiva o passiva e/o di improcedibilità e/o di perenzione o altre formule analoghe.

Per giudizi conclusisi favorevolmente per l'Ente di cui ai precedenti commi si intendono tutti i giudizi civili, amministrativi, penali, tributari, di lavoro e previdenza, nonché le fasi cautelari di detti giudizi.

A detti giudizi sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti.

I compensi di cui al presente articolo sono dovuti per ogni fase del giudizio e sono dovuti indipendentemente dal passaggio in giudicato delle relative statuizioni giudiziarie.

Comma 3 – In caso di giudizi conclusisi favorevolmente per l'Ente ai sensi del comma 2 che precede in cui sia stata pronunciata la compensazione delle spese o non vi sia stata pronuncia sulle spese, i relativi compensi, in caso di pluralità di avvocati assegnati all'avvocatura, confluiscono in un fondo comune e sono ripartiti in modo uguale tra tutti i componenti l'avvocatura, quindi, anche in favore degli avvocati non costituiti nei relativi giudizi.

Nel caso di assegnazione all'avvocatura di un solo avvocato i compensi di cui sopra sono integralmente corrisposti al medesimo.

Comma 4 – In caso di giudizi conclusisi favorevolmente per l'Ente ai sensi del comma 2 che precede in cui sia stata pronunciata la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio, le somme recuperate in caso di pluralità di avvocati assegnati all'avvocatura, sono ripartite tra i componenti l'avvocatura in base ai seguenti criteri:

- a) 60 % a favore del legale costituito in giudizio;
- b) 40 % a favore degli altri legali assegnati all'avvocatura.

Ove si riscontri nei giudizi in questione una non puntualità negli adempimenti processuali il compenso di cui al precedente punto a) è ridotto al 50% ed il compenso di cui al successivo punto b) aumentato al 50%.

Nel caso di assegnazione all'avvocatura di un solo avvocato i compensi di cui sopra sono integralmente corrisposti al medesimo.

ARTICOLO 11 - Limite compensi e liquidazione

Comma 1 - In base alla disciplina introdotta dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, per i soli giudizi di cui al comma 3 dell'articolo che precede (spese compensate o mancata pronuncia sulle spese) l'ammontare complessivo dei relativi compensi da corrisponderci ai dipendenti avvocati (o al dipendente avvocato nel caso di un unico avvocato), non potrà eccedere il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, pari a complessivi euro 40.000,00 (euro quarantamila,00).

In ogni caso, l'ammontare complessivo di tutti i compensi (ovvero i compensi per cause con spese compensate sommati ai compensi per cause con spese recuperate dalla controparte) a corrisponderci non potrà eccedere il trattamento economico complessivo di ciascun dipendente avvocato.

Comma 2 - Darsi atto che, qualora dovessero essere introdotti nuovi o diversi limiti alla corresponsione dei compensi di che trattasi il presente regolamento si intenderà automaticamente integrato e/o emendato senza la necessità dell'adozione di ulteriori atti.

Comma 3 - L'indennità di risultato di cui agli articoli 10 del CCNL del 31/03/1999, 29 del CCNL – Area Dirigenza - del 23/12/1999 e 10 del CCNL 22/01/2004 non sarà corrisposta nella al Dirigente Settore Avvocatura e al/i dipendente/i Avvocato/i, destinatario/i della posizione organizzativa o dell'alta professionalità, ove l'ammontare dei compensi agli stessi corrisposti in forza del presente Regolamento, nell'anno precedente, superi l'importo determinato dalla percentuale della retribuzione di posizione riconosciuta agli stessi.

Comma 4 - I compensi di cui al presente articolo sono liquidati – previa presentazione delle relative note specifiche – con apposita determinazione del Dirigente dell'Avvocatura o, in mancanza, del Segretario Generale o di altro soggetto da lui delegato e graveranno sull'apposito capitolo del bilancio comunale n. 680-20 “Spese per consulenze legali e Avvocatura Municipale”.

Comma 5 –In caso di cessazione del rapporto di lavoro (e/o di comando) con l'Amministrazione l'Avvocato incaricato, in relazione agli incarichi già conferitigli, continuerà a rappresentare e difendere l'ente in giudizio senza necessità di nuovo mandato e/o incarico e gli sarà corrisposto, per ogni singolo giudizio, indipendentemente dall'esito della lite, un compenso determinato in misura pari ai valori di liquidazione stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia n.55 del 10 marzo 2014, avente ad oggetto il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma, 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247”, ridotti del 30 % (con esclusione del rimborso spese forfettario), per l'attività professionale svolta successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (e/o di comando), fermo il diritto ai compensi maturati per l'attività prestata anteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro in caso di esito favorevole del giudizio come determinati dal presente regolamento.

ARTICOLO 12 – Assegnazione incarichi

All'assegnazione di incarichi si provvede secondo criteri di specializzazione tenuto conto dei *curricula* degli Avvocati assegnati all'Avvocatura e della loro pregressa esperienza. Nel caso di segnalazione di un eccessivo carico di lavoro da parte di avvocati assegnati all'avvocatura si potrà procedere al riparto del contenzioso anche in deroga ai predetti criteri di specializzazione.

ARTICOLO 13 – Incompatibilità

Si applicano agli avvocati, in quanto compatibili, oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 Dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D.L. 30 marzo 2001, n. 165.

ARTICOLO 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il 01 gennaio 2015.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e alle precedenti norme regolamentari.